

Draft agreement between *Autorità per l'energia elettrica e il gas* and Regulatory Authority for Energy of Greece on the allocation of the electricity transfer capacity for the year 2003 (April 1 – December 31) on the High Voltage Direct Current link interconnecting Italy and Greece

The present draft agreement contains a general outline adopted by the *Autorità per l'energia elettrica e il gas* of Italy (hereafter AEEG) and the Regulatory Authority for Energy of Greece (hereafter RAE) in order to define terms and conditions for allocating the transfer capacity for the year 2003 on the High Voltage Direct Current link (hereafter : HVDC link) interconnecting Italy and Greece.

In 2003, allocation spans the period April 1, 2003 - December 31, 2003 (hereafter: the allocation period).

In 2002 the joint capacity allocations in the so-called transition operation period had shown a series of flaws due to test character of the established procedures and markets immaturity: it is foreseen that such conditions will persist also for 2003. Therefore, the outline represents a transitional arrangement which mitigates the present imperfections and permits the acquisition of further elements for future arrangements.

1. The Italy – Greece electrical border

- 1.1. The HVDC link constitutes the electrical border between Italy and Greece.
- 1.2. About general issues relevant to the HVDC link as an infrastructure belonging to the national transmission systems for the benefit of the European internal electricity market, AEEG and RAE assume that the statements as defined in 1.1 – 1.6 of the Agreement between the AEEG and RAE for the allocation of the electricity transfer capacity for the year 2002 on the High Voltage Direct Current link interconnecting Italy and Greece approved by AEEG Order no. 97/02 of May 23, 2002, are still valid in 2003.

2. Transfer capacity definition and repartition

- 2.1. Available capacity to support electricity exchanges between Italy and Greece is defined, with reference to the electrical border between Italy and Greece, for a total around 500 MW. The *Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa* (hereafter: GRTN) and Hellenic Transmission System Operator (hereafter: HTSO) agreed upon the total transport capacity firmly available for the entire allocation period in both directions (import/export). GRTN will define the figure, on a monthly basis, of the additional capacity firmly available for energy imports to Italy to be monthly allocated. (Table 1)

<i>Table 1:</i> Transfer capacity definition		
Transfer capacity	Italy ⇔ Greece	Greece ⇔ Italy
Long-term (April 1 – December 31, 2003)	500 MW	300 MW
Short-term (Monthly)	Not applicable	Monthly declarations made by GRTN

- 2.2. Two autonomous allocations (Italian side and Greek side) are foreseen on half (50%) of total transport capacity each. Allocation rules will be defined independently on each side by AEEG

and RAE. Allocation procedures will be carried out by GRTN at one side and by HTSO on the other side.

- 2.3. Allocated capacity on one side is mutually acknowledged by the other side provided that conditions as per para 3 apply.

3. Network access

- 3.1. Assignees must be compliant with network access rules of Italy and Greece.
- 3.2. Network access conditions to the Italian grid for generators and loads are defined as from the AEEG Order no. 228/01 of October 18, 2001 and Order no. 36/02 of March 6, 2002 as subsequently integrated and modified.
- 3.3. Network access conditions to the Greek grid are defined by the Grid Code.
- 3.4. AEEG and RAE agree that no additional charge – with exception of the fee stated under 3.5 and 3.6- can be imposed for the use of the HVDC link during the allocation period.
- 3.5. A specific fee, authorized by AEEG and RAE, may be imposed in a non-discriminatory basis, to individual transactions on the HVDC link to cover redispatching costs in case of unforeseen (or forced) unavailability of the HVDC link.
- 3.6. Should Greece enter into CBT – ETSO agreement for the year 2003, no additional fee will be applied to energy transits flowing on the Greek transmission network, otherwise specific fees may be applied: in this case, the additional fees must be defined and published before the capacity allocation.
- 3.7. AEEG and RAE agree to make any effort to open their networks to electricity transits according to the general principles of the European directive on internal electricity market and to the indications as from the Florence/Rome Electricity Forum.

4. Allocation rules

- 4.1. AEEG and RAE will define the general rules for the allocation procedures within April 1st, 2003. Capacity allocations with reference to the allocation period must be carried out by April 14, 2003.

Schema di accordo tra l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e Regulatory Authority for Energy per l’allocalionedella capacità di trasporto per l’anno 2003 (1 aprile – 31 dicembre) sull’interconnessione in corrente continua tra l’Italia e la Grecia

Il presente schema di accordo reca le linee guida approvate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: AEEG) e la *Regulatory Authority for Energy* (di seguito: RAE) al fine di definire le modalità e le condizioni per l’allocalione della capacità di trasporto per l’anno 2003 sull’interconnessione in corrente continua tra l’Italia e la Grecia (di seguito: il collegamento HVDC).

Nell’anno 2003, l’allocalione riguarda il periodo che va dall’1 aprile 2003 al 31 dicembre 2003 (di seguito: periodo di allocalione).

Le procedure congiunte di allocalione della capacità di trasporto svoltesi nell’anno 2002 durante il cosiddetto periodo di esercizio sperimentale hanno mostrato una serie di problemi derivanti sia dal carattere sperimentale delle medesime procedure sia dalla situazione di immaturità dei mercati: si prevede che tali condizioni permarranno anche per il 2003. Inoltre, lo schema rappresenta un accordo di carattere transitorio tendente a mitigare le imperfezioni presenti e a permettere l’acquisizione di ulteriori elementi per futuri accordi.

1. La frontiera elettrica tra Italia e Grecia

- 1.1. Il collegamento HVDC rappresenta la frontiera elettrica tra l’Italia e la Grecia.
- 1.2. Per ciò che riguarda gli aspetti generali relativi alla ricomprensione del collegamento HDVC nei sistemi nazionali di trasmissione a beneficio del mercato interno dell’energia elettrica, AEEG e RAE confermano la validità di quanto stabilito nei punti da 1.1 a 1.6 dell’accordo tra AEEG e RAE per l’allocalione della capacità di trasporto, per l’anno 2002, sul collegamento HVDC, approvato da AEEG con delibera 23 maggio 2003, n. 97/02..

2. Definizione e ripartizione della capacità di trasporto

- 2.1. La capacità di trasporto disponibile per gli scambi di energia elettrica tra l’Italia e la Grecia è definita, con riferimento alla frontiera elettrica tra l’Italia e la Grecia, pari ad un valore complessivo di circa 500 MW. Il *Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa* (di seguito: GRTN) e l’Hellenic Transmission System Operator (di seguito: HTSO) hanno raggiunto un accordo riguardo la definizione della complessiva capacità di trasporto disponibile con continuità di utilizzo per l’intero periodo di allocalione e in entrambe le direzioni (importazione/esportazione). Il GRTN definirà, su base mensile, la quantità di capacità di trasporto addizionale disponibile con continuità di utilizzo per l’importazione di energia elettrica in l’Italia da allocalare su base mensile (Tabella 1).

Tabella 1: Definizione della capacità di trasporto		
Capacità di trasporto	Italia ⇔ Grecia	Grecia ⇔ Italia
Lungo termine (1 Aprile – 31Dicembre, 2003)	500 MW	300 MW

Breve termine (Mensile)	Non applicabile	Dichiarazioni mensili effettuate dal GRTN
----------------------------	-----------------	--

- 2.2. Sono previste due procedure autonome di allocazione (lato Italiano e lato Greco) ciascuna delle quali riguardante la metà (50%) della complessiva capacità di trasporto. Le regole per l'allocazione saranno definite indipendentemente da AEEG e da RAE e le rispettive procedure per l'allocazione saranno predisposte, indipendentemente, dal GRTN e da HTSO con riferimento alle predette quantità di capacità di trasporto.
- 2.3. I diritti di trasporto derivanti da ciascuna delle procedure di allocazione saranno mutuamente riconosciuti da GRTN e da HTSO purché siano verificate le condizioni di cui al paragrafo 3.

3. Accesso alla rete

- 3.1. Gli assegnatari della capacità di trasporto devono adempiere agli obblighi derivanti dalle condizioni di accesso alla rete vigenti, rispettivamente, in Italia e in Grecia. .
- 3.2. Per quanto riguarda il lato italiano, le condizioni di accesso alla rete sono definite dalla deliberazione n. 228/01 del 18 ottobre 2001 e dalla deliberazione n. 36/02 del 6 marzo 2002 come successivamente modificata e integrata.
- 3.3. Le condizioni di accesso alla rete greca sono definite dal codice di rete vigente in Grecia.
- 3.4. Per l'utilizzo della capacità di trasporto assegnata durante il periodo di allocazione non possono essere applicati, agli assegnatari della predetta capacità di trasporto, ulteriori corrispettivi oltre a quelli di cui ai seguenti punti 3.5 e 3.6.
- 3.5. Può essere imposto, in maniera non discriminatoria, uno specifico corrispettivo, autorizzato da AEEG e RAE, a copertura dei costi derivanti da esigenze di soluzione delle congestioni nel caso di indisponibilità non prevista (o forzata) del collegamento HVDC.
- 3.6. Nel caso in cui la HTSO dovesse partecipare all'accordo CBT-ETSO per l'anno 2003, non potrà essere applicato alcun corrispettivo aggiuntivo ai transiti di energia elettrica sulla la rete di trasmissione greca; in caso contrario, gli eventuali ulteriori corrispettivi dovranno essere definiti e pubblicati prima dell'allocazione della capacità di trasporto.
- 3.7. AEEG e RAE si impegnano nel fare ogni possibile sforzo per aprire le proprie reti al transito elettrico in accordo con i principi generali della Direttiva europea sul mercato elettrico interno e le indicazioni emerse dal forum di Firenze/Roma sull'elettricità.

4. Regole di allocazione

- 4.1. AEEG e RAE definiranno le modalità e le condizioni per l'allocazione della capacità di trasporto entro il 1 aprile 2003. Le procedure di allocazione, con riferimento al periodo di allocazione, devono essere eseguite entro il 14 aprile 2003.

Agreement between *Autorità per l'energia elettrica e il gas* and Regulatory Authority for Energy of Greece on the allocation of the electricity transfer capacity for the year 2003 (April 1 – December 31) on the High Voltage Direct Current link interconnecting Italy and Greece

The present draft agreement contains a general outline adopted by the *Autorità per l'energia elettrica e il gas* of Italy (hereafter AEEG) and the Regulatory Authority for Energy of Greece (hereafter RAE) in order to define terms and conditions for allocating the transfer capacity for the year 2003 on the High Voltage Direct Current link (hereafter : HVDC link) interconnecting Italy and Greece.

In 2003, allocation spans the period April 1, 2003 - December 31, 2003 (hereafter: the allocation period).

In 2002 the joint capacity allocations in the so-called transition operation period had shown a series of flaws due to test character of the established procedures and markets immaturity: it is foreseen that such conditions will persist also for 2003. Therefore, the outline represents a transitional arrangement which mitigates the present imperfections and permits the acquisition of further elements for future arrangements.

1. The Italy – Greece electrical border

- 1.1. The HVDC link constitutes the electrical border between Italy and Greece.
- 1.2. About general issues relevant to the HVDC link as an infrastructure belonging to the national transmission systems for the benefit of the European internal electricity market, AEEG and RAE assume that the statements as defined in 1.1 – 1.6 of the Agreement between the AEEG and RAE for the allocation of the electricity transfer capacity for the year 2002 on the High Voltage Direct Current link interconnecting Italy and Greece approved by AEEG Order no. 97/02 of May 23, 2002, are still valid in 2003.

2. Transfer capacity definition and repartition

- 2.1. Available capacity to support electricity exchanges between Italy and Greece is defined, with reference to the electrical border between Italy and Greece, for a total around 500 MW. The *Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa* (hereafter: GRTN) and Hellenic Transmission System Operator (hereafter: HTSO) agreed upon the total transport capacity firmly available for the entire allocation period in both directions (import/export). GRTN will define the figure, on a monthly basis, of the additional capacity firmly available for energy imports to Italy to be monthly allocated. (Table 1)

<i>Table 1:</i> Transfer capacity definition		
Transfer capacity	Italy ⇔ Greece	Greece ⇔ Italy
Long-term (April 1 – December 31, 2003)	500 MW	300 MW
Short-term (Monthly)	Not applicable	Monthly declarations made by GRTN

- 2.2. Two autonomous allocations (Italian side and Greek side) are foreseen on half (50%) of total transport capacity each. Allocation rules will be defined independently on each side by AEEG

and RAE. Allocation procedures will be carried out by GRTN at one side and by HTSO on the other side.

- 2.3. Allocated capacity on one side is mutually acknowledged by the other side provided that conditions as per para 3 apply.

3. Network access

- 3.1. Assignees must be compliant with network access rules of Italy and Greece.
- 3.2. Network access conditions to the Italian grid for generators and loads are defined as from the AEEG Order no. 228/01 of October 18, 2001 and Order no. 36/02 of March 6, 2002 as subsequently integrated and modified.
- 3.3. Network access conditions to the Greek grid are defined by the Grid Code.
- 3.4. AEEG and RAE agree that no additional charge – with exception of the fee stated under 3.5 and 3.6- can be imposed for the use of the HVDC link during the allocation period.
- 3.5. A specific fee, authorized by AEEG and RAE, may be imposed in a non-discriminatory basis, to individual transactions on the HVDC link to cover redispatching costs in case of unforeseen (or forced) unavailability of the HVDC link.
- 3.6. Should Greece enter into CBT – ETSO agreement for the year 2003, no additional fee will be applied to energy transits flowing on the Greek transmission network, otherwise specific fees may be applied: in this case, the additional fees must be defined and published before the capacity allocation.
- 3.7. AEEG and RAE agree to make any effort to open their networks to cross-border trade according to the European directive 96/92/EC on the internal electricity market and to the indications as from the EU Forum on Electricity Regulation.

4. Allocation rules

- 4.1. AEEG and RAE will define the general rules for the allocation procedures within April 1st, 2003. Capacity allocations with reference to the allocation period must be carried out by April 14, 2003.

Accordo tra l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e Regulatory Authority for Energy per l’allocalionedella capacità di trasporto per l’anno 2003 (1 aprile – 31 dicembre) sull’interconnessione in corrente continua tra l’Italia e la Grecia

Il presente accordo reca le linee guida approvate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: AEEG) e la *Regulatory Authority for Energy* (di seguito: RAE) al fine di definire le modalità e le condizioni per l’allocalazione della capacità di trasporto per l’anno 2003 sull’interconnessione in corrente continua tra l’Italia e la Grecia (di seguito: il collegamento HVDC).

Nell’anno 2003, l’allocalazione riguarda il periodo che va dall’1 aprile 2003 al 31 dicembre 2003 (di seguito: periodo di allocalazione).

Le procedure congiunte di allocalazione della capacità di trasporto svoltesi nell’anno 2002 durante il cosiddetto periodo di esercizio sperimentale hanno mostrato una serie di problemi derivanti sia dal carattere sperimentale delle medesime procedure sia dalla situazione di immaturità dei mercati: si prevede che tali condizioni permarranno anche per il 2003. Inoltre, tale accordo è di carattere transitorio tendente a mitigare le imperfezioni presenti e a permettere l’acquisizione di ulteriori elementi per futuri accordi.

1. La frontiera elettrica tra Italia e Grecia

- 1.1. Il collegamento HVDC rappresenta la frontiera elettrica tra l’Italia e la Grecia.
- 1.2. Per ciò che riguarda gli aspetti generali relativi alla ricomprensione del collegamento HDVC nei sistemi nazionali di trasmissione a beneficio del mercato interno dell’energia elettrica, AEEG e RAE confermano la validità di quanto stabilito nei punti da 1.1 a 1.6 dell’accordo tra AEEG e RAE per l’allocalazione della capacità di trasporto, per l’anno 2002, sul collegamento HVDC, approvato da AEEG con delibera 23 maggio 2003, n. 97/02..

2. Definizione e ripartizione della capacità di trasporto

- 2.1. La capacità di trasporto disponibile per gli scambi di energia elettrica tra l’Italia e la Grecia è definita, con riferimento alla frontiera elettrica tra l’Italia e la Grecia, pari ad un valore complessivo di circa 500 MW. Il *Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa* (di seguito: GRTN) e l’Hellenic Transmission System Operator (di seguito: HTSO) hanno raggiunto un accordo riguardo la definizione della complessiva capacità di trasporto disponibile con continuità di utilizzo per l’intero periodo di allocalazione e in entrambe le direzioni (importazione/esportazione). Il GRTN definirà, su base mensile, la quantità di capacità di trasporto addizionale disponibile con continuità di utilizzo per l’importazione di energia elettrica in l’Italia da allocare su base mensile (Tabella 1).

Tabella 1: Definizione della capacità di trasporto		
Capacità di trasporto	Italia ⇔ Grecia	Grecia ⇔ Italia
Lungo termine (1 Aprile – 31Dicembre, 2003)	500 MW	300 MW

Breve termine (Mensile)	Non applicabile	Dichiarazioni mensili effettuate dal GRTN
----------------------------	-----------------	--

- 2.2. Sono previste due procedure autonome di allocazione (lato Italiano e lato Greco) ciascuna delle quali riguardante la metà (50%) della complessiva capacità di trasporto. Le regole per l'allocazione saranno definite indipendentemente da AEEG e da RAE e le rispettive procedure per l'allocazione saranno predisposte, indipendentemente, dal GRTN e da HTSO con riferimento alle predette quantità di capacità di trasporto.
- 2.3. I diritti di trasporto derivanti da ciascuna delle procedure di allocazione saranno mutuamente riconosciuti da GRTN e da HTSO purché siano verificate le condizioni di cui al paragrafo 3.

3. Accesso alla rete

- 3.1. Gli assegnatari della capacità di trasporto devono adempiere agli obblighi derivanti dalle condizioni di accesso alla rete vigenti, rispettivamente, in Italia e in Grecia. .
- 3.2. Per quanto riguarda il lato italiano, le condizioni di accesso alla rete sono definite dalla deliberazione n. 228/01 del 18 ottobre 2001 e dalla deliberazione n. 36/02 del 6 marzo 2002 come successivamente modificata e integrata.
- 3.3. Le condizioni di accesso alla rete greca sono definite dal codice di rete vigente in Grecia.
- 3.4. Per l'utilizzo della capacità di trasporto assegnata durante il periodo di allocazione non possono essere applicati, agli assegnatari della predetta capacità di trasporto, ulteriori corrispettivi oltre a quelli di cui ai seguenti punti 3.5 e 3.6.
- 3.5. Può essere imposto, in maniera non discriminatoria, uno specifico corrispettivo, autorizzato da AEEG e RAE, a copertura dei costi derivanti da esigenze di soluzione delle congestioni nel caso di indisponibilità non prevista (o forzata) del collegamento HVDC.
- 3.6. Nel caso in cui la HTSO dovesse partecipare all'accordo CBT-ETSO per l'anno 2003, non potrà essere applicato alcun corrispettivo aggiuntivo ai transiti di energia elettrica sulla la rete di trasmissione greca; in caso contrario, gli eventuali ulteriori corrispettivi dovranno essere definiti e pubblicati prima dell'allocazione della capacità di trasporto.
- 3.7. AEEG e RAE si impegnano a perseguire l'apertura ai transiti di energia elettrica sulle rispettive reti elettriche di trasmissione di competenza in accordo alla Direttiva europea 96/92/CE per il mercato interno dell'energia elettrica e alle indicazioni del forum della UE sulla regolazione del settore elettrico.

4. Regole di allocazione

- 4.1. AEEG e RAE definiranno le modalità e le condizioni per l'allocazione della capacità di trasporto entro il 1 aprile 2003. Le procedure di allocazione, con riferimento al periodo di allocazione, devono essere eseguite entro il 14 aprile 2003.